

N. C.P. 11/2016 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Gianmarco Marinai,

In ordine al Piano del Consumatore proposto da Cardullo Laura (nata a Piombino (LI) il 14/12/1965, residente in Venturina Terme (LI) Via indipendenza n. 68), osserva quanto segue.

In data 28/4/2016, Cardullo Laura presentava istanza per la nomina del professionista ex art. 15 c. 9 l. 3/2012 e veniva nominato il dott. Enrico Pecchia

In data 31/10/2016, il ricorrente ha presentato la proposta di composizione della crisi che si sostanzia in:

individuare la somma di euro 360 mensili a favore di tutti creditori (Fides spa, Santander Consumer Bank, Unicredit Spa, Equitalia e Regione Toscana) fino all'estinzione nel tempo dei singoli importi, in proporzione a quanto dovuto. La ricorrente propone il pagamento integrale delle somme in 219 mesi come dalla tabella seguente:

Descrizione	debito residuo 2016	% sul totale	rata mensile	
			360,00	mesi
Santander Consumer Bank (finanziamento al consumo)	25.740,00	0,33	118	219
Fides Spa (finanziamento al consumo)	18.408,00	0,23	84	219
Unicredit Spa (pignoramento presso terzi)	33.375,77	0,42	152	219
Equitalia Centro spa	1285,05	0,02	6	219
	78.808,82		360,00	

L'organismo di composizione della crisi e il legale del ricorrente, hanno comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012.

Il ricorrente può essere definito “consumatore”, ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. B) Legge 3/2012.

In tal senso appare infondata la doglianza di Unicredit che ritiene che la ricorrente non sia qualificabile come consumatore in quanto la sua situazione di sovraindebitamento deriva dall'intervenuta escussione della garanzia dalla stessa concessa a favore dell'impresa gestita dal marito.



L'art. 6 l. 3/2012 prevede che si intende "per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

La stessa norma, in apertura, spiega che la legge ha lo scopo di "porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo" e cioè diverse dall'accordo di composizione della crisi (riservato agli imprenditori non fallibili ai sensi della legge fallimentare) ovvero dal piano del consumatore (riservato, appunto ai consumatori), ovvero dalla liquidazione del patrimonio (per entrambe tali categorie).

È, quindi, evidente che la *ratio* della normativa è di colmare il vuoto di tutela precedentemente presente nell'ordinamento, cosicché tutti i soggetti (almeno le persone fisiche) possano avvalersi di una procedura concorsuale al fine di risolvere una crisi da sovraindebitamento.

Ne consegue che l'interpretazione datane dal creditore opponente frustrerebbe tale *ratio*, in quanto l'odierna ricorrente non sarebbe "consumatore", ma – all'evidenza – non sarebbe neppure imprenditore, in quanto tale non può essere definito chi – senza esercitare professionalmente alcuna attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (secondo la definizione dell'art. 2082 c.c.), si limita a prestare garanzia a favore di un imprenditore. Come tale le sarebbe precluso l'accesso a tutte le procedure concorsuali previste dalla l. 3/2012.

La norma, pertanto, dev'essere interpretata (affinché abbia un senso coerente con la *ratio* ad essa sottesa) nel senso che il mero garante non imprenditore rientra nella definizione di cui all'art. 6 lett. b) e dunque può accedere al piano del consumatore).

La ricorrente ha, poi, depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia

Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- il ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 75.065,00, così come anche da precisazione dei crediti successive così composta:

Descrizione	debito residuo
Santander Consumer Bank (finanziamento al consumo)	25.740,00
Fides Spa (finanziamento al consumo)	18.408,00
Unicredit Spa (pignoramento presso terzi)	33.375,77



Equitalia Centro spa	825,84
Tasse automobilistiche Regione Toscana	395,37
	78.744,98

- il nucleo familiare del ricorrente è formato da: Cardullo Laura e il figlio Daniel Di Clemente (studente)
- le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad euro 960 di cui 630 per affitto e condominio;
- lo stipendio medio mensile netto su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore ammonta a € 1.325

È stata altresì allegata è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: i debiti contratti sono originati da necessità essenziali della famiglia che di volta in volta si sono presentate anche in parte per fattori eccezionali legati all'attività commerciale del ex marito (in quanto fideiussore), e che al solo fine di poter onorare le rate mensili complessive dei prestiti contratti, il debitore ha fatto ricorso a scoperti di conto corrente ed a carte di credito revolving che hanno comportato la degenerazione dell'indebitamento;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte: ;
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria: il piano del consumatore presentato è l'unica possibilità che il ricorrente ha per far fronte ai debiti contratti nel tempo.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

L'o.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere.

La proposta e il decreto di fissazione sono stati tempestivamente comunicati dall' o.c.c. e dal legale della ricorrente a tutti i creditori

Sono stati precisati i crediti



Il piano è fattibile, come attestato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

Deve escludersi, sulla base di quanto emerge dagli atti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c., che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Risulta, infatti, che fino alla procedura esecutiva intrapresa da Unicredit spa la debitrice ha adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni. Il credito azionato da Unicredit trae la propria origine dalla prestazione di una fideiussione bancaria rilasciata in favore della società del marito che al momento della contrazione del finanziamento con Fides s.p.a. non era stata ancora escussa: il decreto ingiuntivo della Unicredit spa è infatti del 15.06.2013 mentre il Finanziamento Fides è del 14.12.2012. Appare, pertanto, corretto sostenere che sia stato proprio tale debito (peraltro non proprio) a determinare il definitivo sovraindebitamento della Cardullo.

Inoltre, non sembra corretta la doglianza di Fides (peraltro sollevata mediante un'irrituale comunicazione al professionista OCC) di veder riconosciuto un privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. sul suo credito nei confronti della Cardullo.

Nel contratto di finanziamento, infatti, si legge chiaramente che la mutuataria delega il pagamento periodico della rata di rimborso del mutuo al proprio datore di lavoro (sono espressamente richiamate le norme relative alla delegazione di pagamento), così escludendosi che sia stato ceduto il credito di lavoro.

In ogni caso, l'effetto della cessione del credito (ex art. 1263 c.c.) si potrebbe verificare al più relativamente al credito vantato, a fronte della cessione, dal mutuante nei confronti del datore di lavoro (debitore ceduto), in caso di accesso di quest'ultimo a procedura concorsuale.

Nella fattispecie, invece, il mutuante fa, in ogni caso, valere nei confronti del proprio originario debitore il suo credito, derivante direttamente dal mutuo, che, come tale, non gode di alcun privilegio.

Deve essere eseguita la comunicazione dell'omologa al datore affinché gli stipendi, ed ogni altra somma gli stessi dovessero pagare a favore del ricorrente, siano obbligatoriamente convogliati presso l'istituto di credito che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente siano effettuati pagamenti mensili ai creditori con strumenti bancari automatici (disposizioni permanenti di addebito o R.I.D. o altra analoga).



Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

Il Piano del Consumatore così come predisposto da Cardullo Laura con l'assistenza dell'O.C.C. Dott. Enrico Pecchia.

DISPONE

- 1) Che sia sospesa, fino a completamento del Piano del Consumatore, la richiesta del prelievo della cessione del quinto dello stipendio della sig.ra Cardullo Laura a favore di Unicredit;
- 2) Che sia sospesa, fino a completamento del Piano del consumatore, la delegazione di pagamento del datore di lavoro attuale Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (scuola media) in favore Fides Spa (credito al consumo) pari ad euro 236;
- 3) Che sia sospesa, fino a completamento del Piano del consumatore, la delegazione di pagamento del datore di lavoro attuale Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (scuola media) in favore Santander Consumer Bank (credito al consumo) pari ad euro 220;
- 4) Che il datore di lavoro attuale Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (scuola media) accrediti al ricorrente Laura Cardullo le somme fino ad oggi accantonate precauzionalmente per il creditore pignoratorio Unicredit, in quanto tali somme rientrano nella dilazione approvata con il presente decreto, sempre per il tramite del conto intestato alla procedura;
- 5) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 6) A cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione all'attuale datore di lavoro (e futuri se del caso) di pagamento dello stipendio mensile, nonché delle mensilità aggiuntive, e di ogni altro importo o somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente n. 427510 Monte dei Paschi di Siena filiale di Suvereto.
- 7) A cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione da inoltrare agli attuali (e futuri se del caso) datori di lavoro riguardo alla inibizione della sig.ra Cardullo Laura di richiesta di anticipi del Trattamento di Fine rapporto e di Fine Servizio;
- 8) prevedere nel decreto di omologa la comunicazione al datore di lavoro che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e fine servizio sia erogato successivamente a formale comunicazione da effettuare in primis al professionista incaricato dal Tribunale ex art 15



comma 9 l. 3/2012 e comunque da accreditarsi su conto corrente bancario indicato nella presente omologa;

- 9) l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012;
- 10) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito www.procedure.it e sul sito internet del Tribunale di Livorno;
- 11) che il presente piano sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;
- 12) liquida il compenso dell'organismo di composizione della crisi come concordato in euro 800 oltre iva e cpa da corrisondersi anche in più ratei entro il 31/3/2017

Si comunichi.

Livorno, 7 dicembre 2016

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai

